

## DELIBERA N. 24

\*\*\*\*\* / Tiscali Italia S.p.A. (Aria S.p.A. - Linkem Retail)  
(GU14/617029/2023)

### Il Corecom Sardegna

NELLA riunione del Corecom Sardegna del 06/11/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 24/03/2023 dal Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Corecom Sardegna;

VISTA l’istanza dell’utente \*\*\*\*\* , del 27/06/2023 acquisita con protocollo n. 0171550 del 27/06/2023.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### 1. La posizione dell’istante

L’istante riferisce di essere cliente Tiscali per un servizio di telefonia fissa e di aver riscontrato nella fattura n. 221478227 del 2 settembre 2022 l’addebito del “contributo

consegna elenco”, pari a € 3,00 (€ 2,46 di imponibile e € 0,51 di Iva), che non è mai stata richiesta. Tale costo è stato quindi contestato e l’operatore, riconoscendo la fondatezza della segnalazione, ha disposto un rimborso pari a € 2,46 mediante sconto applicato nella successiva fattura del 2 novembre 2022 n. 221807508.

L’utente lamenta il fatto che non gli sia stata corrisposta la quota Iva generata dall’importo relativo al costo del servizio consegna elenco, pari a € 0,54.

Chiede pertanto la restituzione della suddetta somma e un indennizzo pari a € 30,00 per il tempo che ha dovuto utilizzare per il recupero di quanto asseritamente dovuto.

## **2. La posizione dell’operatore**

L’operatore conferma l’esposizione dei fatti che è stata prospettata dal cliente ma precisa che la quota dell’Iva relativa al contributo di consegna elenco è stata indirettamente corrisposta, mediante abbattimento dell’imponibile, nella bolletta del 2 novembre 2022. Per dimostrare tale circostanza produce una simulazione di calcolo di quanto il cliente avrebbe pagato complessivamente, per le due bollette di settembre e di novembre, se non ci fosse stato l’erroneo addebito, e quanto ha realmente pagato in seguito allo storno. L’operatore evidenzia come le suddette cifre siano coincidenti e pertanto ritiene che nulla sia dovuto all’istante.

## **3. Motivazione della decisione**

La richiesta dell’istante deve essere rigettata in quanto, come sostenuto dall’operatore, lo storno del contributo per consegna elenco effettuato nella bolletta del 2 novembre 2022 ha abbattuto l’imponibile rispetto ad una regolare fattura non contenente tale importo negativo, generando una minore Iva che è andata a compensare esattamente quella prodotta dall’erroneo addebito, nella fattura del 2 settembre, dell’importo di euro 2,46. Essendo stata respinta la domanda principale anche quella relativa all’indennizzo, che peraltro riguarda un’ipotesi non contemplata dal Regolamento indennizzi, subisce la stessa sorte

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Il rigetto dell’istanza.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell’articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Cagliari 6 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
Dott. Sergio Nuvoli